



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

**\*\*\* COPIA \*\*\***

## **Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile**

**Determinazione n. 142 del 13/04/2017**

**Oggetto:** CONCESSIONE NOVENNALE DI SUOLO COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI UN CHIOSCO METALLICO AD USO COMMERCIALE. DITTA : BERARDINELLI PIER LUIGI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Frabotta Elio

---

### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

*art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*

Data, 13/04/2017.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
F.to D'Amico Stefano

## **IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE**

### **PREMESSO:**

- che il Comune è proprietario del suolo comunale in Castel di Sangro costituente una porzione del Parco Pubblico di "Piazza Patini" della superficie di mq 26, sulla quale è stato installato un chiosco metallico di proprietà Pier Luigi Berardinelli, già adibito ad edicola di rivendita giornali ed oggetto di concessione quindicennale, scaduta il 3 settembre 2015, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.217 del 4 settembre 2000 e Concessione Edilizia n.16 del 6 aprile 2001;
- che con deliberazione n.45 del 9 giugno 2016, il Consiglio Comunale ha disposto l'avvio delle procedure per la sanatoria della protratta occupazione e per la concessione novennale di detto suolo, con possibilità di locazione a terzi, finalizzata al mantenimento del chiosco per l'esercizio di una attività commerciale al dettaglio, escluso somministrazione di alimenti e bevande, con obbligo di apertura nei giorni festivi e per fornire un servizio di informazione in genere;
- che, con deliberazione n.60 del 7 aprile 2017, la Giunta Comunale nell'adottare i provvedimenti in ordine alle clausole contrattuali ha autorizzato la rateizzazione mensile dell'indennità di occupazione pregressa e del canone di concessione;

**VISTA** la documentazione trasmessa in data 13 aprile 2017, in atti del Comune al prot.n.5315, con la quale il Signor Berardinelli Pier Luigi, beneficiario della concessione, ha chiesto di addivenire urgentemente alla stipula del contratto;

### **CONSIDERATO**

- che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 7 aprile 2017, sono state interamente versate al Comune : la cauzione contrattuale di Euro 540,24; la prima mensilità del canone di concessione attualizzato di Euro 180,08; la prima mensilità dell'indennità di occupazione pregressa di Euro 173,23;
- che non sussistono elementi ostativi alla concessione di che trattasi;

### **RITENUTO**

- dover disporre la concessione novennale del suolo a favore del Signor Berardinelli Pier Luigi, occupatore e proprietario del chiosco metallico ivi installato;
- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, formalizzare la suddetta concessione secondo lo schema di contratto allegato "A";

### **DETERMINA**

1. per quanto espresso in narrativa, disporre la sanatoria della protratta occupazione, nonché la concessione novennale del suolo comunale di mq 26, costituente una porzione del Parco Pubblico di "Piazza Patini" e sedime del chiosco metallico ivi installato, per il mantenimento ad uso commerciale dello stesso, a favore del Signor Berardinelli Pier Luigi, codice fiscale BRRPLG54R27A341B, con decorrenza 13 aprile 2017, al canone annuo di Euro 2.131,00, oltre rivalutazione monetaria, da corrispondere in rate mensili anticipate.

2. Formalizzare la concessione di cui al punto 1), provvedendo alla stipula del contratto di concessione a totale spese del concessionario e secondo lo schema allegato "A", parte integrante, apportandovi quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione, in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche meramente formali o ricognitive di dati di fatto, comunque dirette ad una migliore redazione del contratto.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare nell'intesa che :
  - la concessione novennale del suolo in oggetto è stata autorizzata con deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 9 giugno 2016 e deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 7 aprile 2017;
  - la scelta del contraente è avvenuta a trattativa privata diretta a favore dell'occupatore e proprietario del chiosco metallico insistente sul suolo oggetto di concessione;
  - il contratto avrà ad oggetto la concessione novennale del suolo comunale di cui al punto 1) al canone annuo anticipato di Euro 2.131,00, oltre rivalutazione monetaria, da corrispondere in rate mensili anticipate;
  - la concessione è effettuata per la durata di anni nove, con decorrenza **13 aprile 2017** e scadenza **12 aprile 2026**;
  - il contratto sarà stipulato a spese del concessionario presso la Segreteria Generale del Comune;
  - il contratto conterrà le clausole essenziali contenute nello schema del contratto Allegato "A", con salvezza di correzioni di cui al punto 2).
4. Di dare atto che, a fronte della concessione di cui al punto 1), sono state corrisposte dall'occupatore al Comune di Castel di Sangro le seguenti somme :
  - Euro 173,23, quale prima rata costante posticipata al tasso legale su diciotto complessive e con scadenza 30 aprile 2017, a titolo di indennità di occupazione pregressa relativa al periodo 4 settembre 2015 – 12 aprile 2017;
  - Euro 540,24 a titolo di cauzione contrattuale;
  - Euro 180,08, quale prima mensilità di canone anticipata relativo al periodo 13 aprile 2017 – 12 maggio 2017.
5. Di dare mandato al competente ufficio affinché provveda a tutti i successivi adempimenti connessi con l'adozione del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE**  
**Ing. Elio Frabotta**

**CONCESSIONE NOVENNALE DI SUOLO COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI UN  
CHIOSCO METALLICO AD USO COMMERCIALE.**

L'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza municipale di Castel di Sangro, in Corso Vittorio Emanuele II n.10, nell'ufficio della Segreteria generale del Comune.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del codice civile,

**TRA**

---- il Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale interviene a questa scrittura non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Castel di Sangro (AQ), ove domicilia per la carica presso la sede in Corso Vittorio Emanuele II n.10, nella sua qualità di Responsabile del \_\_\_\_\_, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dal Decreto Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in esecuzione dei seguenti provvedimenti :

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 9 giugno 2016;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 7 aprile 2017;
- Determinazione n. \_\_\_\_\_ del 13 aprile 2017;

dichiara il codice fiscale dell'Ente che rappresenta come di seguito: 82000330660, che di seguito verrà denominato nella presente scrittura anche semplicemente "Concedente",

**E**

----il Signor Pier Luigi Berardinelli, nato a Aprilia (LT) il 27 ottobre 1954, residente in Castel di Sangro (AQ), in Via XX Settembre n.8, codice fiscale BRRPLG54R27A341B, di seguito denominato nella presente scrittura anche semplicemente "Concessionario",

**PREMESSO**

- che il Comune di Castel di Sangro è proprietario del suolo oggetto della presente concessione, sito in Castel di Sangro e costituente una porzione del Parco Pubblico di "Piazza Patini", della superficie di mq 26, sulla quale è stato installato un chiosco metallico di proprietà Pier Luigi Berardinelli, già adibito ad edicola di rivendita giornali ed oggetto di concessione quindicennale, scaduta il 3 settembre 2015, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.217 del 04/09/2000 e Concessione Edilizia n.16 del 6/04/2001;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 9 giugno 2016 e con Deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 7 aprile 2017, è stata disposta la sanatoria della protratta occupazione, nonché la concessione novennale del suolo, finalizzata al mantenimento del chiosco per l'esercizio di una attività commerciale al dettaglio, salvo altro;
- che il Signor Pier Luigi Berardinelli intende ora sanare l'occupazione pregressa e prendere in concessione novennale il sopra menzionato suolo per le finalità previste;
- che con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del 13 aprile 2017 è stata determinata la presente concessione temporanea.

**CIO' PREMESSO**

Le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto appresso :

**ART. 1 - OGGETTO**

Il Contratto oggetto della presente stipula consiste nel rilascio di una concessione amministrativa d'uso temporanea di un suolo comunale, lasciando integro il diritto alla proprietà del Comune di Castel di Sangro a fronte del pagamento di un canone mensile.

Il manufatto installato sull'area oggetto di concessione, ed ogni relativo annesso, alla scadenza

della concessione saranno rimossi riconsegnando all'area l'originale stato.

## **ART. 2 – CONSENSO ED IMMOBILI**

Il Comune di Castel di Sangro, nella persona del Responsabile del Servizio, Ing. Elio Frabotta, che legalmente rappresenta l'Amministrazione comunale,

### **DA' E CONCEDE,**

per la durata di anni 9 (nove), al Signor Pier Luigi Berardinelli, che accetta, per le finalità infra indicate, l'uso del seguente suolo comunale, in tenimento del Comune di Castel di Sangro, costituente una porzione del Parco Pubblico di "Piazza Patini", della superficie di 26 (ventisei) metri quadrati, sulla quale è stato installato un chiosco metallico di proprietà del Concessionario. L'area oggetto di concessione è quella derivante dalla diversa collocazione perpetrata con Deliberazione di Giunta Comunale n.217 del 4 settembre 2000 e meglio individuata nel progetto approvato con Concessione Edilizia n.16 del 6 aprile 2001.

Il suolo concesso sarà utilizzato dal Concessionario esclusivamente per il mantenimento del chiosco metallico, finalizzato all'esercizio di una attività commerciale.

## **ART. 3 – PRECISAZIONI**

La presente Concessione viene fatta ed accettata con tutti gli annessi e connessi, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto ne forma oggetto attualmente si trova, così come dall'Ente Concedente si possiede e si ha diritto di possedere; stato perfettamente noto al Concessionario che accetta ritenendo il tutto perfettamente idoneo per le finalità della presente concessione.

Il Concessionario può usare della concessione senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune di Castel di Sangro può in ogni tempo modificare ed impiegare per altre esigenze.

## **ART. 4 – DICHIARAZIONI DI CUI ALLE LEGGI EDILIZIE**

L'ing. Elio Frabotta, nella indicata qualità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dichiara che ai sensi della vigente legislazione urbanistica, l'area concessa ricade in Zona "L", Sottozona "L1" – Parco Pubblico, normata dall'art.13 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti.

## **ART. 5 – DURATA**

La presente Concessione è stipulata per la durata di anni 9 (nove), con decorrenza **13 aprile 2017** e scadenza **12 aprile 2026** e potrà essere rinnovata esclusivamente previa deliberazione consiliare del Comune concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.

Alla scadenza della concessione non spetterà al Concessionario nessun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo.

## **ART. 6 – ESERCIZIO ATTIVITA' E DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE**

L'immobile concesso sarà utilizzato dal Concessionario, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, per il mantenimento di un chiosco metallico finalizzato all'esercizio di una attività commerciale al dettaglio, escluso somministrazione di alimenti e bevande, con obbligo di apertura nei giorni festivi, nonché per fornire un servizio di informazione in generale al turista ed al cittadino.

Il Concessionario, pertanto, potrà effettuare entro i limiti del suolo concesso, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione alla struttura installata che lo stesso ritenga opportuno, fermo restando l'obbligo del medesimo di mantenere immutata la superficie concessa e, ogni qualvolta se ne rappresenti la necessità, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Castel di Sangro.

Il Concessionario si farà carico, sempre a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere l'immobile idoneo allo scopo per cui è stato concesso, ivi compresa la posa in opera ed il mantenimento di tutti i relativi connessi.

È concessa, inoltre al Concessionario la facoltà di eseguire tutte le opere di protezione degli

impianti tecnici e degli arredi (come inferriate, sistemi di allarme, passaggio cavi, collegamento alle utenze, ecc.).

Il Concessionario dichiara che la struttura installata sarà conservata in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti, secondo la buona tecnica ed a tutte le normative vigenti nel tempo.

Il Concedente concede al Concessionario la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione delle opere summenzionate.

Tutte le spese di installazione, l'acquisizione di tutti i permessi, nulla-osta, autorizzazioni specifiche e quant'altro sarà necessario alla manutenzione, alla conservazione, all'adeguamento ed all'esercizio dell'attività di cui trattasi sono a carico del Concessionario.

Il Concedente resta in ogni caso esonerato da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dal bene concesso ed anche per il mancato uso contrattuale.

#### **ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PREGRESSA**

Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 2.131,00 (duemilacentotrentuno), da corrispondere in dodici rate mensili anticipate da pagarsi entro il giorno **24** di ogni mese a mezzo pagamento diretto o bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale di Castel di Sangro.

Il canone predetto sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni in incremento, verificatesi tra il mese di **marzo** rispetto al mese di **marzo 2016**, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come accertato dall'ISTAT.

Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione dei suddetti canoni saranno applicati gli interessi moratori in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 5 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n.108 del 7 marzo 1996. In deroga espressa all'art.1282, 2° comma, del codice civile le parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte dell'Ente Concedente, dal giorno successivo al termine per il pagamento sopraindicato.

Le parti convengono che non sarà necessaria una particolare richiesta scritta da parte del Concedente per l'aggiornamento del canone, che invece sarà automatico nella misura e nelle modalità sopra specificate.

Eventuali contestazioni mosse da parte del Concessionario nei confronti del Concedente non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento dei canoni nei termini stabiliti.

Il canone annuo di concessione attualizzato per il periodo **13 aprile 2017 – 12 aprile 2018** è stato convenuto in Euro 2.160,96 (Euro duemilacentosessanta virgola novantasei), da corrispondersi in dodici rate mensili costanti anticipate di Euro 180,08 (Euro centottanta virgola zerootto).

La prima mensilità di canone anticipata pari ad Euro 180,08 (Euro centottanta virgola zerootto), per il periodo **13 aprile 2017 – 12 maggio 2017**, è stata interamente versata prima d'ora dal Concessionario all'Ente concedente, con le modalità infra indicate. Il Signor Elio Frabotta, nella indicata qualità, nel prenderne visione, ne conferma la ricezione e ne rilascia quietanza.

Per il periodo **4 settembre 2015 - 12 aprile 2017**, a sanatoria della protratta occupazione, è convenuta un'indennità di occupazione pregressa di Euro 3.115,66 (Euro tremilcentoquindici virgola sessantasei), che il Concessionario si impegna a corrispondere in diciotto mensilità costanti posticipate al tasso legale, ciascuna di Euro 173,23 (centosettantatre virgola ventitre), entro il giorno **10** di ogni mese successivo.

La prima mensilità dell'indennità di occupazione pregressa, pari ad Euro 173,23 (Euro centosettantatre virgola ventitre), con scadenza **30 aprile 2017**, è stata interamente versata prima d'ora dal Concessionario all'Ente concedente, con le modalità infra indicate. Il Signor Elio Frabotta, nella indicata qualità, nel prenderne visione, ne conferma la ricezione e ne rilascia quietanza.

### **ART. 8 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è considerato consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale concessa, della struttura installata ed annessi. Il Concessionario nell'esercizio e gestione della struttura installata, si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le normative di legge e regolamentari in materia nonché tutte le prescrizioni impartite, a qualsiasi titolo, dalle competenti Autorità Pubbliche in virtù delle stesse normative; altresì si impegna a farsi carico degli interventi manutentivi e di tutti gli interventi e lavori per mantenere la struttura a norma e l'immobile idoneo allo scopo per il quale è stato concesso.

Il Concessionario è tenuto alla verifica periodica degli impianti a terra, così come ogni altro intervento di manutenzione necessari al mantenimento della sicurezza.

Ogni eventuale modifica che si rendesse necessaria apportare al bene concesso, nonché le opere di innovazione ed adeguamento che si rendessero necessarie sulla struttura, potranno essere eseguiti, a cura e spese del Concessionario previo ottenimento dell'autorizzazione comunale e di tutti gli Enti competenti per legge.

### **ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

La Concessione è strettamente personale e quindi non potrà essere operata alcuna subconcessione, pena la risoluzione espressa del presente contratto. E' ammessa per il Concessionario la facoltà di locazione a terzi.

### **ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO**

E' espressamente vietato ad entrambe le parti la cessione dei crediti di qualsiasi genere derivanti dalla presente concessione.

### **ART. 11 – RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE**

Il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno al suolo concesso.

Il Comune di Castel di Sangro, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per danni a persone e/o cose, anche a terzi, di qualunque natura, che dovessero verificarsi in dipendenza dell'attività svolta e di cui alla presente concessione e, pertanto, il Concessionario esonera il Concedente da ogni eventuale richiesta e/o rimborso per tale titolo, obbligandosi ad intervenire in maniera diretta ed a proprie spese per qualsiasi azione anche legale ad essa sollevata da parte di terzi, concernente la struttura e l'area concessa.

Il Comune di Castel di Sangro non assume alcuna responsabilità verso il Concessionario per distruzione in tutto o in parte dell'area, dei manufatti e delle installazioni sopra insistenti, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

### **ART. 12 – CAUZIONE**

A garanzia del perfetto e puntuale adempimento di tutte le clausole e/o condizioni indicate in questa concessione, si prende atto che il Concessionario ha provveduto a versare la cauzione di Euro 540,24 (Euro cinquecentoquaranta virgola ventiquattro), pari a tre mensilità di canone stabilito, non aggiornabile e non produttiva di interessi e, ove occorrente, con l'obbligo tempestivo di ricostituirla a semplice richiesta.

La cauzione potrà essere legittimamente adoperata dall'Ente concedente per eventuale risarcimento di danni, per rimborso di somme insolute per fatto del Concessionario ed, in genere, per soddisfare ogni pretesa risarcitoria dell'Ente concedente.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

### **ART. 13 – RECESSO DEL CONCESSIONARIO**

È data facoltà al Concessionario, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Ente Concedente, con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio, senza che possa essere riconosciuto al Concessionario alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.

#### **ART. 14 – REVOCA DELLA CONCESSIONE**

E' espressamente riconosciuta la revoca da parte del Concedente della presente concessione per motivi di interesse pubblico, senza diritto ad indennizzo o risarcimento alcuno, con preavviso di 3 (tre) mesi precedenti alla data in cui il rilascio del bene dovrà avere esecuzione. In tal caso devono essere previamente comunicati al Concessionario i motivi di pubblico interesse, assegnando allo stesso un termine per eventuali controdeduzioni.

#### **ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ART.1456 C.C.)**

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile anche per una sola delle ipotesi di seguito indicate :

- a) fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- b) realizzazioni di lavori e/o opere in assenza delle preventive autorizzazioni comunali;
- c) esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
- d) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, l'area concessa per usi o finalità diverse da quelle oggetto di concessione;
- e) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione o l'adeguamento a norma della struttura e dell'esercizio;
- f) mancato pagamento dell'indennità di occupazione pregressa e/o relativi interessi moratori per sei mensilità consecutive;
- g) cessione a terzi, anche parziale, a qualsiasi titolo, del contratto di concessione, fatto salvo quanto riportato all'ART.9;
- h) mancato pagamento del canone di concessione e/o relativi interessi moratori per sei mensilità consecutive.

L'avvalimento della clausola risolutiva espressa, nei casi previsti alle lettere b), c), d), e), f) e h), è adottata previa diffida al Concessionario, a rimuovere entro 30 (trenta) giorni le inadempienze contestate, da comunicare in forma amministrativa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica.

Nelle ipotesi in cui l'Ente Concedente intenda avvalersi della suddetta clausola, esso ne darà comunicazione al Concessionario con preavviso di 3 (tre) mesi e quest'ultimo sarà tenuto alla riconsegna dell'area.

La risoluzione espressa della presente scrittura comporterà anche l'incameramento della cauzione di cui al precedente ART.12, e non sarà riconosciuto al concessionario alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.

#### **ART. 16 – RICONSEGNA DELL'AREA**

Al termine della Concessione ed in mancanza della domanda di rinnovo, o nei casi di cessazione anticipata del rapporto, qualunque ne sia la causa, il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare il suolo libero da strutture, impianti, arredi, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti. Lo stesso è inoltre tenuto alla rimessione in pristino ed al risanamento ambientale dell'area.

Per ogni caso di ritardato rilascio, il Concessionario estinto è tenuto a pagare un'indennità di occupazione pari al doppio dell'ultimo canone applicato, proporzionalmente al periodo di occupazione fino alla effettiva riconsegna dell'immobile.

In caso di ritardato rilascio è altresì espressamente riconosciuta al Comune di Castel di Sangro la facoltà di procedere d'ufficio alla rimozione ed allo smaltimento a rifiuto delle installazioni, nonché al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del Concessionario estinto, anche avvalendosi della cauzione di cui al precedente ART.12 e fatto salvo il risarcimento delle spese sostenute, dei danni e ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dalla presente concessione, somme che il Concessionario estinto è obbligato a riconoscere al Comune di Castel di Sangro senza che possa accampare eccezioni di sorta nell'ipotesi in cui non provveda direttamente al ripristino.

#### **ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Concessionario accetta di sottostare ad eventuali controlli, verifiche, ispezioni e sopralluoghi

da parte del Comune di Castel di Sangro, attraverso i propri uffici ed organi competenti, atti ad accertare il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattuali assunti. Tali attività di vigilanza potranno essere effettuate dal Comune o dagli organi competenti in qualunque momento, senza obbligo di preavviso.

#### **ART. 18 – MODIFICHE, SUBORDINAZIONE A LEGGI E REGOLAMENTI**

Qualsiasi modifica alla presente concessione sarà valida solo se derivante da un successivo atto sottoscritto da entrambe le parti.

Per quanto non previsto e pattuito con la presente concessione, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile, se ed in quanto applicabili, ed alle leggi in materia di concessione e ad ogni altra legge vigente applicabile alla fattispecie.

#### **ART. 19 – ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con la presente concessione, le parti eleggono domicilio :

- l'Ente Concedente, presso il Municipio, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 10 – 67031 Castel di Sangro (AQ) – P.E.C. : [comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it](mailto:comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it);
- il Concessionario, presso l'abitazione di residenza in Via XX Settembre n.8, 67031 – Castel di Sangro (AQ) – telefono 3454755512, e\_mail : [pierluigi.berardinelli@gmail.com](mailto:pierluigi.berardinelli@gmail.com).

#### **ART. 20 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Concedente e Concessionario in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia della presente concessione saranno deferite alla magistratura ordinaria con esclusione del sistema arbitrale, Foro competente è quello di Sulmona.

#### **ART. 21 – SPESE, CHIARIMENTI, DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI**

Le spese per la stipula della presente scrittura e tutte quelle preordinate e consequenziali alla scrittura stessa sono a carico del Concessionario.

Le spese inerenti la stipula della presente concessione e l'importo inerente all'imposta di registro, per l'intera durata della concessione, sono state versate prima d'ora dal Concessionario.

Le parti precisano e si danno reciprocamente atto :

- che la prima mensilità di canone anticipata di Euro 180,08 (Euro centottanta virgola zerootto) è stata pagata dal Concessionario alla tesoreria del Comune di Castel di Sangro in data 12 aprile 2017, a mezzo pagamento diretto con bolletta n.1376;
- che la prima mensilità dell'indennità di occupazione pregressa di Euro 173,23 (Euro centosettantatre virgola ventitre) è stata pagata dal Concessionario alla tesoreria del Comune di Castel di Sangro, in data 12 aprile 2017, a mezzo pagamento diretto con bolletta n.1375;
- che il deposito cauzionale di Euro 540,24 (Euro cinquecentoquaranta virgola ventiquattro) è stato pagato dal Concessionario alla tesoreria del Comune di Castel di Sangro in data 12 aprile 2017, a mezzo pagamento diretto con bolletta n.1377;
- che la presente concessione, fermo restando il carattere assolutamente precario della stessa, ha natura obbligatoria, non produce effetti traslativi di proprietà, costituisce soltanto un diritto personale di godimento temporaneo per le finalità esposte contro il pagamento del canone mensile, non è soggetta a trascrizione e non rientra nel campo di applicazione delle locazioni, vuoi per quanto riguarda le regole generali civilistiche della locazione, vuoi per le disposizioni della legge speciale 392/78, onde rimangono inalterati e impregiudicati i diritti del concedente in ordine alla sua supremazia, polizia, autotutela, esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché ogni altra tutela giurisdizionale.

Il Signor Pier Luigi Berardinelli, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dichiara di non trovarsi nei casi di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. La presente scrittura, non rilevante ai fini I.V.A., viene sottoposta a registrazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 ai sensi di legge.

Le parti si dispensano dalla lettura e dalla visione degli atti amministrativi ed autorizzativi richiamati in narrativa, ancorché non materialmente allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza, ai quali si fa riferimento per quanto non previsto e che sono considerati dai sottoscrittori parti integranti e sostanziali della presente scrittura.

-----sottoscrizioni, accettazione clausole ed autentica di firma.



La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 13/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 13/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA

---